



**consorzio per la salvaguardia  
dei castelli storici del friuli venezia giulia**

## **Protocollo d'intesa per la valorizzazione del patrimonio dell'architettura fortificata nel Friuli Venezia Giulia**

**Il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia**, rappresentato dall'arch. Giangiacomo Martines, in breve “la Direzione regionale”,

**la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie**, rappresentata dal dott. Elio De Anna, giusta generalità della Giunta regionale n. 229 del 13 febbraio 2013, in breve “la Regione”,

**il Consorzio per la salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia**, rappresentato dal dott. Sergio Gelmi di Caporiacco, in breve “il Consorzio”,

### **PREMETTONO CHE**

- a) l'articolo 9 della Costituzione affida alla Repubblica, intesa in tutte le sue articolazioni, il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e di tutelare il patrimonio storico e artistico della nazione;
- b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in breve “il Codice”, all'articolo 1, comma 1, ribadisce il suddetto compito e richiama, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;
- c) l'articolo 3 del Codice definisce la tutela del patrimonio culturale come “..l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione;”
- d) l'articolo 6 del Codice, nel fornire una definizione di valorizzazione del patrimonio culturale, fa espresso riferimento al fine della promozione dello sviluppo della cultura, di cui al primo comma dell'articolo 9 della Costituzione, e ne ricollega l'esercizio alle attività dirette alla promozione della conoscenza del patrimonio culturale, nonché alla promozione ed al sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale;
- e) il Codice incentiva in tutte le sue parti la cooperazione tra il Ministero per i beni e le attività culturali, in breve “il Ministero”, e gli enti pubblici territoriali, e i soggetti pubblici e privati, attraverso la stipulazione di accordi o intese al fine di valorizzare il patrimonio culturale;
- f) il comma 3 dell'articolo 6 del Codice favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati alla valorizzazione del patrimonio culturale;

- g) il Ministero, nell'esercizio delle funzioni di gestione e valorizzazione dei beni culturali, privilegia il metodo della programmazione e favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato (art. 1, comma 1, d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368);
- h) la conservazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice, è frutto di una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro;
- i) la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 8 maggio 2000, n. 10, che disciplina gli interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata, riconosce tali beni quale componente fondamentale del patrimonio culturale regionale nonché testimonianza dei momenti significativi della storia locale e risorsa per l'offerta turistico-culturale del territorio regionale;
- j) ai sensi della legge regionale n. 10 del 2000, la Regione promuove la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio fortificato e favorisce e sostiene, con azioni dirette e con la erogazione di contributi e sovvenzioni, gli interventi di conservazione, indagine, recupero, valorizzazione e riuso dei beni architettonici fortificati, anche in concorso con gli interventi di competenza statale;
- k) nell'accoglimento dei principi conservativi contenuti nelle Carte del Restauro, a partire da quella di Atene del 1931 fino alla recente Carta di Cracovia del 2000, si riconoscono, da un lato, la massima importanza e priorità alle attività di manutenzione sistematica e di consolidamento del patrimonio architettonico e, da un altro lato, il carattere eccezionale del processo di restauro, intervento al quale bisogna ricorrere solo ove l'esistenza stessa del bene sia messa in pericolo;
- l) si ribadisce il principio secondo cui le scelte operative nell'ambito dell'attuazione degli interventi conservativi devono essere condizionate dal rispetto e dalla salvaguardia dell'autenticità degli elementi costitutivi del bene culturale;
- m) per una efficace attività di conservazione programmata è indispensabile conoscere il grado di rischio di deterioramento del patrimonio culturale, per la cui corretta valutazione è necessario studiare tre diversi ordini di fattori, ovvero i caratteri specifici dei materiali costituenti il bene, la pericolosità antropica e la vulnerabilità dell'ambiente in cui è inserito il bene;
- n) la regione Friuli Venezia Giulia, in quanto area geografica nella quale si incontrano tre grandi culture europee (germanica, slava e romanza) con lingue e tradizioni tuttora vive e compresenti, è caratterizzata quale antica "terra di confine" da una rilevante presenza di castelli e opere storiche fortificate;
- o) il Consorzio, associazione riconosciuta costituita da proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo di castelli e opere storiche fortificate, o di parte di essi, situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia, nonché da soggetti pubblici, appare rappresentativo del mondo dell'architettura fortificata;
- p) la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985, ratificata dall'Italia il 31 maggio 1989 ed entrata in vigore il 1° settembre 1989, impegna i Paesi firmatari a favorire e incoraggiare le iniziative volte alla conservazione del patrimonio architettonico, attraverso l'azione congiunta degli organi statali, regionali, locali e dei privati, nei limiti dei *budget* disponibili;
- q) la Carta europea del patrimonio architettonico, firmata ad Amsterdam il 26 settembre 1975, da cui la Convenzione di Granada discende direttamente accogliendone i principi fondamentali, promuove l'adozione di una politica di protezione del patrimonio architettonico incentrata sull'applicazione dei principi della conservazione integrata, che tengano conto del contesto in cui i beni sono collocati, del rispetto dei materiali originari e del valore, non solo dei singoli edifici, ma anche di gruppi di essi, che nel loro insieme presentino qualità eccezionali;

r) la Regione, dall'entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 1971, n. 28 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario), opera attraverso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali per la catalogazione del patrimonio culturale, tra cui quello dell'architettura fortificata, ed ha reso pienamente funzionante, dall'anno 2005, il Sirpac – Sistema Informativo Regionale per il Patrimonio Culturale, il quale - basato sul principio della catalogazione partecipata in collaborazione con gli enti locali, le università ed altri enti del settore - costituisce il punto di riferimento unitario in ambito regionale per le attività di catalogazione e documentazione, operando con le metodologie e gli standard nazionali definiti dall'ICCD.

Ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti

CONVENGONO  
quanto segue:

Articolo 1  
*(Principi generali)*

1. Le Parti cooperano per la valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio architettonico fortificato presenti nel Friuli Venezia Giulia.
2. La Direzione regionale e la Regione, nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze, collaborano tra di loro e con il Consorzio per l'individuazione delle forme di valorizzazione e promozione del patrimonio architettonico fortificato appropriate alle peculiarità dei beni e alle finalità da raggiungere.

Articolo 2  
*(Azioni di raccordo e coordinamento)*

1. Le Parti stabiliscono le forme di coordinamento delle rispettive azioni mediante l'individuazione di meccanismi di informazione e consultazione reciproca e periodica più adeguate.

Articolo 3  
*(Ambiti di collaborazione)*

1. Sono individuati i seguenti ambiti di collaborazione:
  - a) individuazione dei beni tutelati o da tutelare, ai fini della catalogazione di cui all'art. 4;
  - b) valorizzazione dei beni fortificati e modalità della loro fruizione da parte del pubblico;
  - c) studio e ricerca;
  - d) erogazioni liberali e sponsorizzazioni.

Articolo 4  
*(Catalogazione del patrimonio fortificato)*

1. Le Parti, ciascuna secondo le rispettive competenze e disponibilità organizzative e finanziarie, cooperano per l'implementazione e l'aggiornamento della catalogazione del patrimonio fortificato del Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle attività e delle procedure del Sirpac, di cui alla lett. r) delle premesse.
2. La Direzione regionale e la Regione collaborano inoltre con il Consorzio per la realizzazione, a cura di quest'ultimo, di un portale cartografico dedicato all'architettura fortificata.

Articolo 5  
*(Valorizzazione dei beni dell'architettura fortificata)*

1. Le Parti concordano di fornire, per quanto di rispettiva competenza e nei limiti delle risorse disponibili, il proprio apporto per la costituzione e organizzazione delle strutture o reti, nonché per l'assegnazione delle competenze tecniche, finanziarie o strumentali e per la definizione dei programmi culturali e dei piani strategici da adottare al fine dell'esercizio delle attività e del perseguimento delle finalità di valorizzazione del patrimonio fortificato, secondo quanto previsto dagli artt. 111, 112 e 113 del Codice.

## Articolo 6

### *(Attività di studio e di ricerca)*

1. Il Consorzio individua un sistema di collaborazioni di tipo interdisciplinare con istituti, centri di studio e/o università per la promozione, il sostegno e la realizzazione di studi, ricerche e altre attività conoscitive aventi ad oggetto i beni architettonici fortificati.
2. L'attività di studio e ricerca è finalizzata sia al miglioramento delle conoscenze di livello generale relativamente all'architettura fortificata, sia all'approfondimento delle conoscenze specifiche del patrimonio fortificato regionale.

## Articolo 7

### *(Sponsorizzazioni ed erogazioni liberali)*

1. Il Consorzio avvia un sistema di incontri periodici, anche sotto forma di convegni, cui partecipano anche la Direzione regionale e la Regione, al fine di promuovere la conoscenza del fenomeno dell'architettura fortificata.
2. L'attività di cui al paragrafo 1) si inserisce nell'ambito delle strategie di valorizzazione da attuare, specificamente per stimolare l'interesse di terzi nei confronti del patrimonio culturale fortificato e incentivare le sponsorizzazioni e le erogazioni liberali in favore dei beni culturali.
3. La Direzione regionale, ai sensi dell'art. 120 del Codice, verifica la compatibilità tra le erogazioni liberali e le sponsorizzazioni eventualmente attivate.

## Articolo 8

### *(Durata)*

1. Il presente Protocollo ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile su iniziativa di almeno una delle Parti, almeno 6 mesi prima della scadenza.
2. Non è ammesso tacito rinnovo.

## Articolo 9

### *(Oneri di spesa)*

1. La stipula del presente Protocollo non determina oneri di spesa per la Direzione regionale e la Regione.

Trieste, 20.03.2013

f.to Il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia  
- arch. Giangiacomo Martines –

.....

f.to L'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme  
- dr. Elio De Anna -

.....

f.to Il Presidente del "Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia"  
- dr. Sergio Gelmi di Caporiacco –

.....

(sottoscritto il 20.03.2013 in Trieste, Consiglio regionale, presenti dr. Ernesto Liesch e dr. Augusto Viola). Originale con firme autografe in atti.